

NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

GIACOMO PICCONERI*



NUOVI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO F24

Ancora una modifica alle regole per effettuare i versamenti tramite F24: dal 1° ottobre scorso gli stessi dovranno essere eseguiti:

1. esclusivamente mediante i servizi telematici (Entratel) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni, il saldo finale dovuto sia di importo pari **a zero**;
2. esclusivamente mediante i servizi telematici e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui:
 - siano effettuate delle **compensazioni** e il saldo finale sia di importo positivo;
 - il saldo finale sia di importo **superiore a mille euro**.

A tal proposito la circolare n. 27 del 19 settembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, sulla base dei quali si evidenzia:

Con l'obbligo di presentazione telematica dei modelli F24 oltre i mille euro, cambia per i contribuenti il modo di pagare le imposte. Addio dunque al modello F24 su carta per i versamenti unitari di tributi, contributi e premi, che così diventerà più tecnologico.

E, ancora, informazioni sulla Tassa Servizi Indivisibili Comunali (TASI) dovuta per l'anno 2014 e da corrispondersi a favore del Comune di residenza.

CAMBIANO LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI PER I CONTRIBUENTI PRIVATI. SI DEVONO UTILIZZARE I SERVIZI ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O L'HOME BANKING.

Obblighi di presentazione telematica

Dalla suddetta data (in pratica la prima applicazione delle presenti regole è fissata per il 16 ottobre) i modelli F/24 *“a saldo zero”* potranno essere presentati direttamente dal contribuente solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” o attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, Caf, etc).

Invece i modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione, *“con saldo finale maggiore di zero”*, oppure i modelli *“con saldo superiore a € 1.000,00”*, potranno essere presentati mediante i servizi telematici sopra elencati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).

Per **i soggetti titolari di partita Iva** restano applicabili anche le disposizioni inerenti l’obbligo di utilizzare:

- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali;
- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui.

Pertanto, tali soggetti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello con saldo maggiore di zero.

F24 cartaceo

Conseguentemente a quanto sopra il modello cartaceo potrà ancora essere utilizzato presso gli sportelli degli intermediari della riscossione (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), **dai soggetti non titolari di partita Iva, nel caso in cui si debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a € 1.000,00.**

nonché nei seguenti casi particolari:

- **F24 precompilati dall’ente impositore** con saldo finale superiore a € 1.000,00 (es. avvisi bonari) presso gli sportelli degli intermediari della riscossione, purché non siano indicati crediti in compensazione;
- **versamenti rateali in corso**, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a € 1.000,00 e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
- **utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione** (solo per tale finalità e presso gli sportelli degli agenti medesimi).

TASI – Tassa Servizi Indivisibili Comunali

Il 16 ottobre 2014 è scaduto il termine per il pagamento della prima rata di acconto della TASI – tassa dei servizi indivisibili – dovuta per l’anno 2014, da corrisponderci a favore del Comune di residenza nel caso in cui lo stesso non aveva già deliberato le aliquote (giugno c.a.). Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre.

Poiché i Comuni avevano tempo per provvedere alla suddetta deliberazione fino al 10.09.2014 (e gli estremi dovevano essere inseriti sul sito del Ministero entro il 17.09), solo un paio di giorni prima della scadenza si è avuta formale conoscenza delle stesse. Ad oggi pertanto risulta praticamente impossibile che gli stessi Comuni provvedano, come previsto per legge, seppur non obbligatoriamente per il 2014, al calcolo degli importi dovuti dai cittadini ed alla conseguente trasmissione dei bollettini di versamento precompilati.

**dottore commercialista*